



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1376

Data 05.12.2022

## P.O. 3 AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 436

Data 01.12.2022

<b>OGGETTO</b>	<b>RICOVERO ANZIANI OSPITI IN COMUNITÀ ALLOGGIO 'CASA ACCOGLIENZA MARIAPIA ' GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC., 'CASA ACCOGLIENZA MARIAPIA' DI FAVARA (AG). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</b>
----------------	---

#### *IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA*

#### **Visti:**

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il regolamento comunale dei contratti;
- ✓ il regolamento comunale sui controlli interni;

#### **Premesso che**

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del D. L. 267 del 18.08.2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio , Modello F.";
- ✓ in data 16.04.2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.Lgs n. 267/2000;
- ✓ la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- ✓ la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

- Visto** il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita n. 0006676 del 12.02.2020;
- Dato** atto che è fatto obbligo, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso decreto alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, in data 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 27.01.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 13.05.2021 con la quale è stata approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 14.06.2021 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, in data 29.06.2022, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57, in data 28.07.2022, con la quale è stato approvato il Provvedimento di Ripiano del Disavanzo di Amministrazione – derivante dal rendiconto 2019 – ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.267/2000 ed ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n.162/2019;
- Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 con la quale in data 30.08.2022 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2020/2022, così come successivamente modificata e integrata da ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12.09.2022;
- Vista** la determina del Sindaco n.24 del 11/05/2022, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O.n.3 “Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ” alla dipendente dott.ssa Antonina Crapanzano, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
- Attestata** l'insussistenza a proprio carico e a quello del responsabile di P.O. di situazioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
- Vista** la L.R. n.22/86 , in attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione, a garanzia delle fasce più deboli promuove un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati volti ad assicurare confacenti ed appropriati condizioni materiali e sociali che assicurano rispetto e stima della dignità umana;
- Vista** la L.328/2000 art.6 comma 4 fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali, l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente;
- Visto** il Decreto dell'Assessore agli Enti Locali n. 867/S7 del 15 Aprile 2003 avente ad oggetto: “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica.”;
- Vista** la delibera di G.M. n.88 del 18.10.2022 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tipo di cui all'allegato “F” del D.P.R. n.158/96;
- Considerato** che, alla data odierna risulta scaduta la convenzione dalla Soc. coop. Soc “Casa accoglienza Mariapia” con sede legale in Favara (AG), via Simone Corleo n.3, P.I.IT02453640845 che gestisce la comunità alloggio per anziani “Casa accoglienza Mariapia” avente sede in Favara via Simone Corleo n.3;

**Viste** le relazioni del S.S.P.;

**Considerato** che, la scelta della struttura ospitante è avvenuta da parte dell'utente o dei loro familiari;

**Considerato** che gli anziani ricoverati presso la comunità alloggio per anziani "Casa accoglienza Mariapia" avente sede in Favara via Simone Corleo n.3, gestita dalla Soc. coop. Soc "Casa accoglienza Mariapia" con sede legale in Favara (AG), via Simone Corleo n.3, P.I.IT02453640845 sono n. 02 le cui generalità, sono qui omesse per riservatezza ai sensi del DGPR 679/2016 (All. A);

**Che** ogni anziano ricoverato dovrà versare a questo Ente una quota di compartecipazione al costo del servizio calcolata ai sensi del D.A. n.867/S7 del 15 aprile 2003 che fissa i criteri di accesso ai servizi sociali;

**Dato** atto che ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedesi paragrafo 3.5), aggiornata con delibera n.556/2017, per i servizi in oggetto del presente provvedimento non sussiste l'obbligo di richiedere il cod. CIG ai fini della tracciabilità, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;

**Ritenuto** di provvedere ad assumere l'impegno di spesa a carico del bilancio per l'anno 2022 per un importo pari a € 15.260,00 con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Ritenuto** di provvedere ad approvare lo schema di convenzione da stipulare con la succitata Soc. Coop. Sociale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Tenuto** conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 188300/1 del bilancio di previsione esercizio 2022

#### DETERMINA

1) **Di Approvare** lo schema di convenzione da stipulare con la Soc. coop. Soc "Casa accoglienza Mariapia" con sede legale in Favara (AG), via Simone Corleo n.3, P.I.IT02453640845 che gestisce le comunità alloggio per anziani "Casa accoglienza Mariapia" avente sede entrambe sede in Aragona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022			
<b>Cap./Art.</b>	188300/1	<b>Descrizione</b>	Ricovero anziani in istituto	
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	Soc. coop. Soc "Casa accoglienza Mariapia" con sede legale in Favara (AG), via Simone Corleo n.3, P.I.IT02453640845			
<b>Causale</b>	Pagamento rette di ricovero anziani			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 15.260,00	<b>Frazionabile in 12</b>

2) **Di riservarsi** di adottare successivo provvedimento per la copertura finanziaria necessaria o per variazioni dell'impegno di spesa conseguente alle dimissioni degli attuali ospiti e/o all'autorizzazione al ricovero di nuovi utenti;

3) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Servizio, né in capo al Responsabile Area;

7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) **Di trasmettere** il presente provvedimento :

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, modificato con la L.R. n.137 del 25.05.2022 art.12 comma 24 e art.13 comma 5;

9) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evelyn Corallo.

Favara, lì 01.12.2022

Il Responsabile del servizio n.1  
Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. n.3  
Dott.ssa Antonina Crapanzano



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 1376

data 05.12.2022

## P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 436

data 01.12.2022

<b>OGGETTO</b>	<b>RICOVERO ANZIANI OSPITI IN COMUNITÀ ALLOGGIO 'CASA ACCOGLIENZA MARIAPIA ' GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC., 'CASA ACCOGLIENZA MARIAPIA' DI FAVARA (AG). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. - CIG: .</b>
----------------	--

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....  
.....  
.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Alba Gerlando

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap./Art.</b>	<b>Esercizio</b>
11978	15.260,00	188300 - 1	2022
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Alba Gerlando

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Informativa ai sensi degli art 13-14 del (UE) 679/2016 G.D.P.R. e della normativa nazionale sul servizio di **CONVENZIONI SETTORE SOCIALE**

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

- dati identificativi: cognome e nome, codice fiscale
- luogo dello svolgimento della convenzione

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico svolto dal titolare del trattamento - Riferimento Regolamento Europeo 679/2016 di cui all'art.6 Comma 1, E)

I dati personali forniti saranno **oggetto** di:

raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione

Il trattamento oggetto della presente informativa non prevede l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata., misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di autenticazione, autorizzazione, sistemi di protezione, sicurezza logistica

Ti informiamo che i tuoi dati vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità: la durata del trattamento è strettamente correlato alla finalità e comunque non sarà superiore a dieci anni.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i **diritti**:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una **richiesta** anche mediante email a:

sindaco@pec.comune.favara.ag.it

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	Comune di Favara	0922448111	sindaco@pec.comune.favara.ag.it
Responsabile Protezione Dati (DPO)	Dottor Ivano Pecis - I&P Partners Srl con sede in Falerna (CZ) Via Vittoria 8		amministrazione@ip-privacy.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione	Link
Pagine web del Titolare	<a href="http://www.comune.favara.ag.it">www.comune.favara.ag.it</a>
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	<a href="https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it">https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it</a>
Garante italiano della protezione dei dati	<a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home">http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home</a>

**IL TITOLARE**

Comune di Favara sede: Piazza Cavour 92026 Favara (AG) - CF: 80004120848 sito: [www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)





Rep. n.                    del



## CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Il giorno                    del mese di                    nei locali del Comune di Favara, siti in via I. Silone tra l'Amministrazione Comunale di Favara, legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il Comune di Favara, il quale dichiara:

- a) Di agire e stipulare il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 80004120848);
- b) Ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 5, del D.Lgs 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2016, n.62 dell'art.42 del D.Lgs n.50/2016, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione all'affidamento di cui alla presente convenzione.

E la sig.ra Dulcetta Calogera nata a Agrigento il 26.02.1981 nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Casa accoglienza Mariapia soc. coop. soc. che gestisce la comunità alloggio per anziani "Casa accoglienza Mariapia" con sede in Favara, via S. Corleo n.3, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale Enti Locali decreto n. 3927 del 04.11.2008 per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Comunità alloggio per anziani con capacità ricettiva di n.10 posti letto.

### PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Favara in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità del proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, art.1, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perchè esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perchè portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psicogeriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socioassistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle

UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che il predetto Ente Casa accoglienza Mariapia soc. coop. soc, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socioassistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Casa accoglienza Mariapia soc. coop. soc che gestisce la comunità alloggio per anziani sita in Favara via S. Corleo, 3 in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 02 unità, precisando che verranno pagate le rette solo per le unità effettivamente presenti in struttura. Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

### **Art. 2**

#### **Modalità di ammissione**

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circostrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso

della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

### **Art. 3**

#### **Modalità di dimissione**

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### **Art. 4**

#### **Modalità d'intervento**

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio con non più di 4 letti dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'Istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria; - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;

- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente. A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## **Art. 5**

### **Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- b) 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;
- c) 1 ausiliario;
- d) 1 infermiere professionale ad ore e/o in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore.
- e) 1 un assistente sociale ad ore e/o in convenzione, qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;
- f) altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, ecc... \_\_\_\_\_).

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate;

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

## **Art. 6**

### **Trattamento economico**

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

## **Art. 7**

### **Prescrizioni**

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C. Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

## **Art. 8**

### **Limiti capacità ricettiva**

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

## **Art. 9**

### **Fruizione del servizio pubblico**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

## **Art. 10**

### **Assenza per ricovero in ospedale**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

## **Art. 11**

### **Continuità del servizio**

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

## **Art. 12**

### **Volontariato**

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

## **Art. 13**

### **Partecipazione dell'utenza**

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

## **Art. 14**

### **Corrispettivo del servizio**

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredate da fatture, ove l'Ente sia tenuto, e da idonea dichiarazione attestante il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) Un compenso fisso mensile di € 1.081,08 per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile.
- b) Una retta per vitto per ogni giorno di effettiva presenza di € 11,99 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

## **Art. 15**

### **Obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Ente comunica le seguenti coordinate bancarie inerente il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata conto corrente n. omissis presso Intesa S.P.A. San Paolo, filiale di Milano avente codice IBAN omissis;

La persona delegata ad operare sui predetti conti è la Sig.ra Dulcetta Calogera, nata a Agrigento il 26.02.1981 come sopra meglio generalizzato.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente s'impegna, pena risoluzione contrattuale:

- ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando la stazione appaltante del Comune di Favara e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento;

- a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **Art. 16**

### **Rimborsi**

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

## **Art. 17**

### **Integrazione retta**

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

## **Art. 18**

### **Corrispettivi per ricoveri diurni**

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

## **Art. 19**

### **Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"**

#### **Adesione con Delibera di G.M. n.100 del 01.06.2010**

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, il Comune di Favara recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

- La Sig.ra Dulcetta Calogera - nella sua qualità di Legale Rappresentante si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- Il Comune di Favara prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto (art. 10, comma 1, del Protocollo di Legalità).
- L'Ente si obbliga:
  - a) a segnalare espressamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o

adetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto (punto 5 della Circolare dell'Ass. Reg. LL.PP. n. 593/2006);

- b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) – art. 8 del Protocollo di Legalità;
- c) a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara – approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 129 del 14 ottobre 2013 – e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del presente contratto.

## **Art. 20**

### **Attestazione art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **Art.21**

### **Attestazione art.14 comma 2 D.P.R. 62/2013**

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'Ente – sottoscrivendo il presente contratto – attesta che non sono intercorsi, con il Responsabile della P.O. n.3, Dott.ssa Antonina Crapanzano, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile; il predetto Responsabile attesta di non avere ricevuto, nel predetto periodo, altre utilità dall'Ente.

## **Art. 22**

### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

## **Art. 23**

### **Recesso dalla convenzione**

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.



**Art. 24**  
**Clausola arbitrale**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

**Art. 25**  
**Validità convenzione**

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani casa di riposo in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

**Art. 26**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

**Art. 27**  
**Registrazione convenzione**

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

**Art. 28**  
**Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

**Art.29**  
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)  
**art. 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali.**

I dati contenuti in questo contratto sono protetti nel rispetto del "GDPR (U.E.) 679/2016 art.5 in merito alla liceità, correttezza e trasparenza. Maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali si trova nell'allegato alla presente convenzione.

Per l'Ente gestore  
Sig.ra Dulcetta Calogera

-----

Per il Comune  
Dott.ssa Antonina Crapanzano

-----